Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA
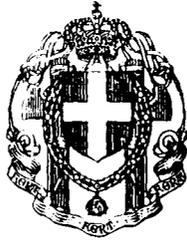
SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 76° **Roma - Lunedì, 1° aprile 1935 - Anno XIII** **Numero 76**

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. **45** — Estero L. **100**.

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal* 1° *gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del* 31 *dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento. I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1/2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata. L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma.

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: **50-107 — 50-033 — 53-914**

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1935

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 248.
Norme in materia di liquidazione di contributi consorziali per opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria e di gestione di pertinenze idrauliche.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visti gli articoli 32 e 33 del testo unico sulle opere idrauliche 25 luglio 1904, n. 523, e l'art. 45 dello stesso testo unico, modificato dall'art. 22 della legge 13 luglio 1911, n. 774;
Visto l'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688;
Visti gli articoli 2, n. 7, e 3, n. 8, del testo unico sulla finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175;
Ritenuta l'urgenza ed assoluta necessità di stabilire i criteri e le modalità da seguirsi per la liquidazione delle quote di spese dovute dai proprietari interessati nelle opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria;
Udito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La liquidazione biennale dei contributi per le opere idrauliche di 2ª e 3ª categoria, prescritta dall'art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688, seguirà nei modi qui appresso indicati.

Art. 2.

Ciascun Ufficio del Genio civile, accertato l'ammontare delle somme spese nei singoli comprensori idraulici ricadenti nella propria Provincia, determinerà per ogni comprensorio il contributo a carico del Consorzio degli interessati.

Art. 3.

Il contributo predetto sarà ammortizzato in un trentennio, con quote costanti comprensive di capitale e di interesse, al saggio vigente all'atto della liquidazione delle annualità, ai sensi dell'art. 2 del R. decreto-legge 22 ottobre 1932, n. 1378, e sarà corrisposto dai Consorzi o dai proprietari interessati, ove ancora non sia costituito il Consorzio, nel trentennio successivo alla liquidazione stessa, nei modi indicati dal citato art. 3 del R. decreto 19 novembre 1921, n. 1688.

Art. 4.

Ciascuna quota annua o il complesso delle quote annue non potrà tuttavia superare il 5 per cento dell'imposta principale dei terreni e fabbricati compresi nel territorio interessato, restando l'eccedenza a carico dello Stato.

Art. 5.

Per i comprensori che si estendono in più Provincie, la liquidazione sarà fatta a cura dell'Ufficio del Genio civile della Provincia, nel cui territorio ricade la maggior parte del comprensorio, d'intesa con gli altri Uffici del Genio civile competenti.

Art. 6.

I proventi delle pertinenze idrauliche demaniali, che debbano essere permanentemente utilizzate dall'Amministrazione del demanio dello Stato e di quelle che sono temporaneamente utilizzate dallo stesso demanio fino alla consegna ai Consorzi di manutenzione a tenore delle leggi vigenti, restano definitivamente acquisiti all'Erario, e non sono portati in detrazione del costo delle opere da ripartire a termini del presente decreto, nè devoluti ai Consorzi al momento del passaggio di gestione, se non dalla data del passaggio stesso.

Art. 7.

Le norme di cui sopra sono applicabili anche alle liquidazioni non ancora definite alla data di pubblicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — RAZZA — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 41. — MANCINI.

REGIO DECRETO 25 febbraio 1935-XIII, n. 249.
Approvazione dell'elenco dei decreti Reali interessanti le colonie, dei quali si deve fare la pubblicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale, e dell'elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 11 del R. decreto 2 settembre 1932, n. 1293, col quale è stato approvato il regolamento per l'esecuzione del testo unico 24 settembre 1931, n. 1256, riguardante la promulgazione e pubblicazione delle leggi e dei Regi decreti;
Sentito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per le colonie;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per le colonie, dei quali si deve fare la publicazione per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Art. 2.

È del pari approvato l'unito elenco dei decreti Reali, da emanarsi su proposta del Nostro Ministro per le colonie, i quali non devono essere inseriti nella Raccolta ufficiale suddetta, firmato, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 28. — MANCINI.

Elenco dei decreti Reali che si debbono pubblicare per sunto o per estratto nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti relativi alla divisione amministrativa dei territori delle Colonie.
2. Decreti relativi alla determinazione delle circoscrizioni giudiziarie delle Colonie.
3. Decreti di costituzioni di enti morali e di approvazione degli statuti relativi.
4. Decreti relativi alla nomina ed allo scioglimento dei l'amministrazione ordinaria ed alla nomina di commissari straordinari presso gli enti esplicanti attività nel campo coloniale e sottoposti alla tutela e vigilanza del Ministero delle colonie.
5. Decreti di costituzione, soppressione e fusione di consorzi vari nelle Colonie.
6. Decreti di autorizzazione all'Amministrazione governativa coloniale ad accettare legati, lasciti e donazioni.
7. Decreti relativi alla cessione gratuita od a prezzo di favore di beni immobili patrimoniali delle Colonie.
8. Decreti per la radiazione di opere dal novero delle fortificazioni militari nelle Colonie.
9. Decreti relativi a modificazione degli organici del personale e delle norme per il regolamento interno del personale stesso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per le colonie:
MUSSOLINI.

Elenco dei decreti Reali che non debbono essere inseriti nella Raccolta ufficiale.

1. Decreti relativi a nomine e promozioni di funzionari del ruolo direttivo coloniale, quando è prescritto il decreto Reale, e al conseguente trattamento economico.
2. Decreti relativi alle nomine nelle varie cariche militari nelle Colonie quando è prescritto il decreto Reale, e al conseguente trattamento economico.
3. Decreti relativi a concessioni e revoche di onorificenze nell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.
4. Decreti relativi a concessioni o perdite di decorazioni al valor militare per fatti d'arme avvenuti nelle Colonie.
5. Decreti relativi a decisioni su ricorsi al Re.
6. Decreti relativi alle nomine dei membri del Consiglio dell'Ordine coloniale della Stella d'Italia.
7. Decreti relativi alle nomine dei membri del Consiglio superiore coloniale.
8. Decreti relativi alle nomine dei magistrati nelle Colonie.
9. Decreti relativi alle nomine dei componenti dei tribunali sciaraitici e rabbinici in Libia.
10. Decreti relativi alle nomine dei notai.
11. Decreti relativi a grazie e condoni di pene a singoli individui.
12. Decreti relativi al trattamento economico del personale in servizio al Gabinetto ed alla Segreteria del Governatore generale della Libia.
13. Decreti relativi all'autorizzazione ai cittadini italiani libici per l'acquisto della cittadinanza straniera.
14. Decreti relativi all'alienazione di beni immobili patrimoniali delle Colonie.

Visto, d'ordine di Sua Maestà il Re:
Il Capo del Governo, Ministro per le colonie:
MUSSOLINI.

REGIO DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1935-XIII, n. 250.
Istituzione di un premio di produzione a favore delle miniere di zinco.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 3, n. 2, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Ritenuta la necessità urgente ed assoluta di adottare provvedimenti a favore delle miniere di zinco nel Regno;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per le corporazioni, di concerto con il Ministro Segretario di Stato per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

È istituito per l'anno 1935 un premio di produzione a favore delle miniere di zinco in normale coltivazione al 1° gennaio 1935, i cui concessionari od esercenti non risultino direttamente o indirettamente interessati in aziende esercenti l'industria della produzione dello zinco nel Regno.

Art. 2.

La concessione del premio, indicato nell'articolo precedente, è fatta dal Ministro per le corporazioni, di concerto col Ministro per le finanze, sentito il parere di una Commissione tecnico-amministrativa, avuto riguardo all'entità ed al costo della produzione di ciascuna miniera, alla possibilità ed alla convenienza del collocamento interno del prodotto rispettivo o della necessità della sua esportazione all'estero.
Le condizioni alle quali è subordinata la concessione del premio saranno stabilite, nei singoli casi, con lo stesso decreto di concessione.
L'importo complessivo dei premi non potrà superare le somme stanziate a norma del successivo art. 5.

Art. 3.

La Commissione di cui all'art. 2 del presente decreto è composta dal direttore generale dell'industria, presidente, da un membro del Consiglio superiore delle miniere, da un ispettore superiore del Corpo Reale delle miniere, da due funzionari di cui uno del Ministero delle corporazioni e l'altro del Ministero delle finanze.
Le funzioni di segretario sono affidate ad un funzionario del ruolo amministrativo del Ministero delle corporazioni.
La Commissione predetta sarà costituita con decreto del Ministro per le corporazioni, di concerto con quello per le finanze, da registrarsi alla Corte dei conti.

Art. 4.

Le ditte concessionarie od esercenti di miniere di zinco, che si trovino nelle condizioni volute dal presente decreto-legge, le quali aspirino ad ottenere il premio di produzione di cui all'art. 1, devono rivolgere regolare istanza al Ministero delle corporazioni (Direzione generale dell'industria).

Art. 5.

Per la erogazione dei premi, indicati nell'art. 1, è autorizzato lo stanziamento di L. 1.600.000 per l'esercizio finanziario 1934-35 e di L. 1.600.000 per l'esercizio finanziario 1935-36 nella parte straordinaria dello stato di previsione della spesa del Ministero delle corporazioni.
Con decreto del Ministro per le finanze sarà provveduto ad apportare le necessarie variazioni di bilancio.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato al Parlamento per la sua conversione in legge.
Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 50. — MANCINI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1935-XIII, n. 251.
Varianti all'ordinamento della Milizia nazionale forestale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto l'art. 1, n. 3, della legge 31 gennaio 1926, n. 100;
Visto il R. decreto 16 maggio 1926, n. 1066, col quale venne istituita la Milizia nazionale forestale, e successive modificazioni;
Visto il R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, che approva il regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141;
Visto il R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1429, che apporta modificazioni all'ordinamento della Milizia nazionale forestale;
Visto il R. decreto-legge 25 gennaio 1934, n. 285, che istituisce il Parco nazionale del Circeo;
Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1934, n. 1681, che istituisce la provincia di Littoria;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Riconosciuta urgente ed assoluta la necessità di procedere ad una nuova ripartizione del territorio del Regno per meglio adeguare l'attività degli Enti e del personale tecnico della Milizia nazionale forestale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto col Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

L'art. 10 del regolamento per l'applicazione della legge 13 dicembre 1928, n. 3141, approvato con R. decreto 3 ottobre 1929, n. 1997, modificato dal R. decreto 19 ottobre 1933, n. 1429, è sostituito dal seguente:
« La Milizia nazionale forestale comprende:
a) il Comando della Milizia nazionale forestale;
b) 9 Comandi di legioni territoriali;
c) 77 Comandi di coorte e centuria comprese 3 coorti autonome;

d) Uffici staccati, distaccamenti e stazioni;
e) 2 Scuole di reclutamento: una per ufficiali con la sezione per sottufficiali ed una per militi ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo di Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 marzo 1935 - Anno XIII

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — ROSSONI — DI REVEL.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 marzo 1935 - Anno XIII
Atti del Governo, registro 358, foglio 53. — MANCINI.

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 252.
Dichiarazione formale dei fini di 14 Confraternite della provincia di Catania.

N. 252. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Catania:

1. Grammichele - Confraternita del SS. Sacramento.
2. Grammichele - Confraternita delle Anime Purganti.
3. Mirabella Imbaccari - Confraternita del SS. Sacramento.
4. Mirabella Imbaccari - Confraternita di S. Giuseppe.
5. Mineo - Confraternita delle Cinque Piaghe.
6. Palagonia - Confraternita del SS. Sacramento.
7. Palagonia - Confraternita della Immacolata.
8. Rammacca - Confraternita del SS. Cuore di Gesù.
9. Scordia - Confraternita del SS. Crocifisso.
10. Scordia - Confraternita della Immacolata.
11. Scordia - Confraternita del SS. Sacramento.
12. S. Michele Ganzaria - Confraternita del SS. Rosario.
13. S. Michele Ganzaria - Confraternita del SS. Sacramento.
14. Vizzini - Confraternita di S. Michele Arcangelo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 253.
Dichiarazione formale dei fini di alcune Confraternite della provincia di Bari.

N. 253. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo esclusivo di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Bari.

1. Barletta - Confraternita del Santissimo in S. Giacomo.
2. Bisceglie - Confraternita di Maria SS. di Costantinopoli.
3. Barletta - Arciconfraternita di S. Antonio di Padova.
4. Barletta - Confraternita della Morte nello Spirito Santo.

Visto, *il Guardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 gennaio 1935-XIII, n. 254.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita dell'Immacolata, in Corato (Bari).

N. 254. R. decreto 28 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita dell'Immacolata, in Corato (Bari).

Visto, *il Gardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 28 gennaio 1935-XIII, n. 255.
Dichiarazione formale dei fini della Confraternita di S. Anna, in Toritto (Bari).

N. 255. R. decreto 28 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi della Confraternita di S. Anna, in Toritto (Bari).

Visto, *il Gardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 21 gennaio 1935-XIII, n. 256.
Dichiarazione formale dei fini di 15 Confraternite della provincia di Salerno.

N. 256. R. decreto 21 gennaio 1935, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro per l'interno, viene provveduto all'accertamento dello scopo prevalente di culto nei riguardi delle seguenti Confraternite della provincia di Salerno:

1. Cava dei Tirreni - Arciconfraternita di S. Antonio Abate.
2. Cava dei Tirreni - Congregazione di S. Maria della Purificazione.
3. Coperchia - Confraternita del SS. Sacramento e SS. Rosario.
4. S. Bernardino di Montecorvino Pugliano - Confraternita del SS. Sacramento e Rosario.
5. Bracigliano - Confraternita di S. Maria delle Grazie.
6. S. Nazario di Bracigliano - Congregazione del SS. Sacramento della Buona Morte.
7. Cava dei Tirreni - Arciconfraternita del SS. Rosario.
8. Cava dei Tirreni - Arciconfraternita della SS. Concezione in S. Francesco.
9. Cava dei Tirreni - Arciconfraternita di S. Maria Assunta in Cielo.
10. Cava dei Tirreni - Confraternita di S. Giovanni e San Tommaso Apostoli in Passiaino.
11. Cava dei Tirreni - Confraternita S. Andrea Apostolo alla SS. Annunziata.
12. Cava dei Tirreni - Confraternita Spirito Santo e Pietrasanta al Corso di Cava.
13. Cava dei Tirreni - Confraternita di SS. Maria della Vittoria e S. Bernardino in Pregiato.
14. Cava dei Tirreni - Confraternita di S. Giovanni Battista.
15. Cava dei Tirreni - Confraternita di S. Maria delle Grazie e Peschiera in S. Cesario.

Visto, *il Gardasigilli*: SOLMI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 8 marzo 1935 - Anno XIII

REGIO DECRETO 4 febbraio 1935-XIII.
Scioglimento e messa in liquidazione della Cassa rurale di prestiti di Ampezzo (Udine) e nomina del liquidatore.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA

Veduti gli articoli 21 e 22 della legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che per la Cassa rurale di prestiti di Ampezzo (Udine) si verificano le condizioni previste dalla lettera *B* del n. 10 dell'articolo unico della legge 25 gennaio 1934, n. 186, cioè la perdita di una parte del patrimonio sociale e l'impossibilità, da parte della Cassa stessa, e in dipendenza della perdita anzidetta, di più raggiungere gli scopi sociali;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, di concerto con il Ministro per le finanze;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

La Cassa rurale di prestiti di Ampezzo (Udine), società cooperativa in nome collettivo, è sciolta ed è posta in liquidazione; ed il sig. rag. Nicola Gambardella è nominato liquidatore della Cassa stessa.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto che sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Dato a Roma, addì 4 febbraio 1935 - Anno XIII.

VITTORIO EMANUELE.

ROSSONI — DI REVEL.

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII
Registro n. 10 Min. agricoltura e foreste, foglio n. 382.

(873)

DECRETO MINISTERIALE 18 marzo 1935-XIII.
Revoca dell'autorizzazione ad esercitare l'assicurazione alla Società anonima « La Rurale », con sede in Milano.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;
Vista la deliberazione in data 15 febbraio 1935, con la quale la Società anonima italiana di assicurazione grandine e riassicurazioni « La Rurale », con sede in Milano, ha deciso di porsi in liquidazione;
Considerato che la deliberazione relativa è stata affissa e pubblicata a norma dell'art. 96 del Codice di commercio;

Decreta:

È revocata alla Società anonima italiana di assicurazioni grandine e riassicurazioni « La Rurale », con sede in Milano, l'autorizzazione ad esercitare nel Regno l'assicurazione e la riassicurazione contro i danni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 18 marzo 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(875)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1935-XIII.
Misura del contributo di vigilanza dovuto dalle imprese di assicurazione per l'anno 1934 sui premi incassati nell'anno 1933.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 29 aprile 1923, n. 966, e 24 settembre 1923, n. 2272, convertiti nella legge 17 aprile 1925, n. 473, il R. decreto-legge 5 aprile 1925, n. 440, convertito nella legge 11 febbraio 1926, n. 254, il R. decreto-legge 27 ottobre 1927, n. 2106, convertito nella legge 20 maggio 1928, n. 1133, ed il R. decreto-legge 12 luglio 1934, n. 1290, concernenti l'esercizio delle assicurazioni private;
Visto l'art. 40 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3184, concernente l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia;
Visto il regolamento approvato con R. decreto 4 gennaio 1925, n. 63;

Decreta:

Art. 1.

Il contributo di vigilanza, dovuto dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle imprese nazionali ed estere che esercitano la assicurazione sulla durata della vita umana e contro i danni e dalle imprese di capitalizzazione, è stabilito:

nella misura di L. 0,60 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita, per le capitalizzazioni e per le assicurazioni contro i danni;

nella misura del 0,25 per mille, sui premi assunti dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Art. 2.

Le misure del contributo di vigilanza stabilito nell'articolo precedente si applicano, per l'esercizio 1934, sui premi o contributi di assicurazione incassati nell'anno 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Capo del Governo*
Ministro per le corporazioni:
LANTINI.

(876)

DECRETO MINISTERIALE 27 marzo 1935-XIII.
Disposizioni concernenti l'obbligo del benestare preventivo dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero per le esportazioni verso la Turchia.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI
IL MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA
ED
IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti i Regi decreti-legge 21 dicembre 1931, n. 1680, e 22 marzo 1933, n. 176, convertiti nelle leggi 19 maggio 1932, n. 849, e 8 giugno 1933, n. 801, riguardanti modalità per gli scambi di merci con alcuni Paesi esteri;
Visto il decreto Ministeriale 18 aprile 1934, recante norme per regolare i pagamenti relativi agli scambi commerciali fra l'Italia e la Turchia;

Decreta:

Art. 1.

Ogni spedizione di merce italiana verso la Turchia, il cui pagamento debba regolarsi a mezzo del clearing italo-turco, dovrà essere accompagnata da un benestare preventivo dell'Istituto nazionale per i cambi con l'estero.

Art. 2.

Il presente decreto entrerà in vigore il 1° aprile 1935-XIII e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

Roma, addì 27 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

Il Ministro per la grazia e giustizia:
SOLMI.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

(882)

DECRETO MINISTERIALE 30 marzo 1935-XIII.
Nuove tabelle delle merci colpite da divieto di importazione e delle merci la cui importazione è sottoposta a licenza del Ministero delle finanze.

IL MINISTRO PER LE FINANZE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER GLI AFFARI ESTERI,
PER LE CORPORAZIONI
E PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495;
Visto il R. decreto-legge 29 settembre 1931, n. 1207;
Visto il R. decreto-legge 21 dicembre 1931, n. 1574, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 387;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 564, convertito nella legge 21 giugno 1934, n. 1157;
Visto il R. decreto-legge 20 settembre 1934, n. 1489;
Visto il decreto Ministeriale 16 febbraio 1935;

Determina:

Art. 1.

Alla tabella *A* annessa al R. decreto-legge 14 novembre 1926, n. 1923, convertito nella legge 7 luglio 1927, n. 1495, e successive modificazioni, è sostituita la tabella *A* allegata al presente decreto.

Art. 2.

Alla tabella annessa al decreto Ministeriale 16 febbraio 1935, che sottopone a licenza del Ministero delle finanze la importazione di talune merci, è sostituita la tabella *B* allegata al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno, ed entrerà in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione.

Roma, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

p. *Il Ministro per gli affari esteri*:
SUVICH.

p. *Il Ministro per le corporazioni*:
LANTINI.

Il Ministro per l'agricoltura e le foreste:
ROSSONI.

TABELLA *A*.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
11	Porci.
19 *a*)	Carni fresche, anche refrigerate.
29 *a*)	Burro di latte fresco.
33	Pesci freschi, anche congelati.
106	Vini.
247	Seta tratta.
252	Tessuti di seta.
273	Oggetti cuciti di seta.
350	Verghe o spranghe, di rame e sue leghe.
351	Fogli o lamiere, di rame e sue leghe.
352	Lastre di rame o sue leghe, per focolari di caldaie, fucinate greggie, anche semplicemente piegate.
353	Fili di rame e sue leghe.
355	Tubi di rame e sue leghe, greggi.
407 *a*)	Aratri ed altre macchine per la lavorazione del suolo, e loro parti.
407 *b*)	Trebbiatrici e loro parti.
407 *c*)	Falciatrici e mietitrici e loro parti.
408	Macchine non nominate, per mulini, pastifici, panifici e brillatoi.
437 *b*)	Macchine ed apparecchi per riscaldare, raffreddare, distillare, concentrare e simili, con serpentino.
468	Lime e raspe.
497-*ter b*)	Valvole termoioniche, comprese le valvole raddrizzatrici.

Numero e lettera della tariffa	DENOMINAZIONE DELLE MERCI
520 *b)*	Trattrici.
744	Nitrobenzolo.
745	Anilina e toluidina greggia.
746	Cloridrato di anilina.
747	Sali di anilina non nominati.
748	Derivati dall'anilina non nominati.
750	Derivati dalla naftalina non nominati.
752	Benzidina.
753	Tolidina, dianisidina, orto e paratoluidina.
754	Xilidina.
755	Fenilendiamina, fenetidina e anisidina.
756	Derivati dalla benzidina, dalla toluidina, dalla tolidina, dalla dianisidina, dalla xilidina, dalla fenilendiamina, dalla fenetidina e dalla anisidina, non nominati.
757	Antrachinone.
758	Resorcina.
759	Naftolo (alfa e beta).
760	Derivati dal naftolo e dalla naftilamina, non nominati.
761	Derivati dall'acido fenico, non nominati.
762	Benzaldeide e derivati.
ex 763	Aminofenoli e etilaminofenoli.
764	Derivati dal benzolo, dal toluolo e dallo xilolo, non nominati.
775	Canfora.
795	Colori organici sintetici.
ex 797	Lacche di colori organici sintetici su supporto organico.
803 *a)*	Colla forte.
847 *a-1 alfa*	Carta bianca o tinta in pasta non patinata in rotoli, destinata a giornali e ad altre pubblicazioni periodiche.
879 *a) h-1)*	Pietre preziose, greggie e pietre preziose lavorate fini.
883	Gioielli d'oro o di platino e d'argento, anche dorato.
886	Oro e platino, in lavori non nominati.
887	Argento in lavori non nominati, anche dorati.
948 *b)*	Pellicole per cinematografia, impressionate.

Roma, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

TABELLA *B.*

Categoria della tariffa	NUMERI DELLA TARIFFA
I	1 al 10; 12 al 17
II	18; 19 *b)*; 20 al 25
III	26 al 28; 29 *b)*; 30 al 32
IV	34 al 36
V	38 al 63
VI	64 al 76
VII	77 al 102
VIII	103 al 105; 107 al 113
IX	114 al 116
X	118 al 123
XI	124 al 139
XII	140 al 180
XIII	181 al 210-*bis*
XIV	211 *c)*, *d)*, *e)*, *f)*; 213 al 245
XV	246; 248 al 251; 253 al 269
XV-*bis*	247-*bis*; 248-*bis*; 251-*bis* al 269-*bis*
XVI	270 al 272; 273-*bis*
XVII	274 al 277
XVIII	278 al 348
XIX	354; 356 al 367; 369
XX	370 al 388
XXI	389 al 395-*bis*
XXII	396 al 406; 407 *d)*, *e)*, *f)*, *g)*; 409 al 436; 437 *a)*; 438 al 466
XXIII	467; 469 al 476
XXIV	477 al 497-*bis*; 497-*ter a)*, *c)*, *d)*; 498 al 504
XXV	505 al 515
XXVI	516 al 519; 520 *a)*, *c)*; 521 al 542
XXVII	543 al 562; 564; 564-*bis*; 565
XXVIII	566 al 573
XXIX	574 al 580
XXX	581 al 592
XXXI	593 al 603
XXXII	604 al 626
XXXIII	627 al 633
XXXIV	634 al 642
XXXV	645 al 657
XXXVI	658 al 667
XXXVII	668 al 714
XXXVIII	715; 716
XXXIX	717 al 743; 749; 751; 763 (esclusi aminofenoli ed etilaminofenoli); 765 al 759
XL	770 al 774; 776 al 782
XLI	783 al 794; 796; 797 (escluse lacche di colori organici sintetici su supporto organico); 798 al 802; 803 *b)*, *c)*, *d)*; 804
XLII	805 al 825
XLIII	826 al 845
XLIV	846; 847 (escluso 847 *a-1-alfa*); 848 al 864
XLV	866 al 878
XLVI	879 *b)*-2, 3; 880 al 882; 884; 885
XLVII	888 al 910
XLVIII	911 al 917
IL	918 al 932
L	933 al 940
LI	941 al 947; 948 *a)*; 949 al 951

Roma, addì 30 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro per le finanze:
DI REVEL.

(883)

DECRETO MINISTERIALE 13 febbraio 1935-XIII.
Nomina dei sindaci dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione per l'anno 1935.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, che istituisce l'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Vista la modificazione apportata all'art. 9 del R. decreto-legge citato con la legge di conversione 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il R. decreto 26 agosto 1927, n. 1699, che modifica lo statuto dell'Associazione nazionale anzidetta, approvato con R. decreto 23 dicembre 1926, n. 2339;

Visto il decreto Ministeriale 26 marzo 1934, registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 1934, reg. n. 3 Corporazioni, foglio 226, col quale furono nominati i sindaci effettivi e supplenti della menzionata Associazione per l'anno 1934;

Ritenuto che devesi procedere alla nomina dei sindaci per l'anno 1935;

Vista la designazione fatta dalla Confederazione fascista degli industriali con lettera 1° febbraio 1935-XIII, n. 5391-25010;

Decreta:

Sono nominati sindaci effettivi dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione, con sede in Roma, per l'anno 1935, i signori:

Limongelli cav. uff. ing. Antonio, domiciliato a Napoli;
Sclopis cav. ing. Giuseppe, domiciliato a Torino;
Piazzoni comm. dott. Alessandro, capo divisione del Ministero delle corporazioni;

e sindaci supplenti i signori:

Fabris cav. dott. Giovanni, domiciliato a Roma;
Bellotti cav. uff. dott. Antonio, consigliere del Ministero delle corporazioni.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 13 febbraio 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(878)

DECRETO MINISTERIALE 21 marzo 1935-XIII.
Revoca dalla carica del rappresentante di agente di cambio presso la Borsa valori di Genova sig. Buratti Ettore.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il provvedimento 20 gennaio 1933-XI, n. 334, relativo alla nomina del sig. Buratti Ettore fu Ambrogio a rappresentante del sig. Ascenso Pietro fu Giacomo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova;
Visto l'atto in data 8 febbraio 1935-XIII per notar Bermond cav. Augusto di Genova, col quale il predetto sig. Buratti ha rinunciato al mandato di rappresentanza conferitogli dal menzionato sig. Ascenso;

Decreta:

È revocata la nomina del sig. Buratti Ettore fu Ambrogio a rappresentante del sig. Ascenzo Pietro fu Giacomo, agente di cambio presso la Borsa valori di Genova.

Roma, addì 21 marzo 1935 - Anno XIII

Il Ministro: DI REVEL.

(874)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1935-XIII.
Nomina del commissario governativo per la Cassa rurale depositi e risparmi di Umago (Pola).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie, modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Considerato che le presenti condizioni della Cassa rurale depositi e risparmi di Umago (Pola) rendono opportuno lo scioglimento del suo Consiglio di amministrazione e la nomina di un commissario governativo;
Veduta la lettera del 2 marzo 1935, n. 1807, con la quale S. E. il prefetto di Pola propone che a commissario governativo venga nominato il sig. Sicciola Marco fu Giuseppe;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della Cassa rurale di depositi e risparmi di Umago (Pola) è sciolto e il sig. Sicciola Marco fu Giuseppe è nominato commissario governativo della Cassa stessa con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(879)

DECRETO MINISTERIALE 25 marzo 1935-XIII.
Sostituzione del commissario governativo della Cooperativa agricola di Torretta (Palermo).

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Veduta la legge 6 giugno 1932, n. 656, sull'ordinamento delle Casse rurali ed agrarie modificata con la legge 25 gennaio 1934, n. 186;
Veduta la lettera del 25 novembre 1934, n. 3878, con la quale S. E. il prefetto di Palermo comunica che il cav. rag. Castrenze Giaconia, commissario governativo della Cooperativa agricola di Torretta (Palermo), ha chiesto di essere dispensato dall'incarico;
Veduta la lettera del 6 marzo 1935, n. 659, con la quale S. E. il prefetto di Palermo propone per la nomina a commissario governativo il sig. geom. Mario Lanzetta;

Decreta:

In sostituzione del cav. rag. Castrenze Giaconia è nominato commissario governativo della Cooperativa agricola di Torretta (Palermo) il signor geom. Mario Lanzetta con le attribuzioni di cui all'art. 20 della legge 6 giugno 1932, n. 656, modificato con la legge 25 gennaio 1934, n. 186, nonchè con la facoltà di predisporre, occorrendo, gli atti per la messa in liquidazione della società.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 25 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Ministro*: TASSINARI.

(880)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 1438.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Ivancic » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancic Andrea, figlio del fu Andrea e della fu Maria Berut, nato a Villa Decani il 18 agosto 1859 e abitante a Villa Decani, Gobrovizza n. 11, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al figlio Andrea, nato a Villa Decani dall'or defunta Antonia Purgher il 26 settembre 1878.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8726)

N. 1445.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivancich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana:

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivancic Giuseppe, figlio del fu Giuseppe e della Orsola Pecar, nato a Villa Decani il 16 novembre 1888 e abitante a Villa Decani è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Giovannini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta ai figli nati a Villa Decani dalla or defunta Maria Cah: Alma il 29 maggio 1920, Miroslavo il 19 settembre 1921 ed ai figli Alberto il 6 febbraio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 14 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8727)

N. 3424.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jvetich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivetich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della Grudich Mattea, nato a Villanova di Parenzo il 20 aprile 1904 e abitante a Carnizza (Dignano) n. 22, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Antonio, nato a Orsera il 28 marzo 1907 ed alla sorella Stefania nata a Pola il 14 aprile 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 27 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8728)

N. 394-I.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Ivettich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Ivettich Martino, figlio del fu Stefano e della fu Antolovich Giovanna, nato a Canfanaro il 9 agosto 1908 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Vetti ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Udovicich Bosca di Natale e di Babich Anastasia nata ad Antignana il 16 novembre 1910, ed al figlio Simone nato a Canfanaro il 22 settembre 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8729)

N. J-403.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jssich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jssich Giacomo, figlio del fu Samuele e della fu Elena Bellas, nato a Carnizza (Dignano) il 20 luglio 1884 e abitante a Dignano, Villa Issich n. 60, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Contussich Eufemia fu Giovanni e di Roinich Maria, nata a Carnizza il 15 aprile 1889 ed ai figli nati a Carnizza. Rocco, il 16 agosto 1909; Eufemia, il 6 maggio 1911; Maria, il 16 ottobre 1914; Martino, il 26 ottobre 1919; Margherita, il 6 agosto 1921 ed Oliva il 29 marzo 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8730)

N. 409-J.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Issich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jssich Martino, figlio del fu Federico e di Pezzan Elena, nato a Carnizza d'Arsa (Dignano) il 3 agosto 1884 e abitante a Carnizza d'Arsa (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Elena Varesco fu Giovanni e fu Oliva Spiglich, nata a Carnizza d'Arsa il 15 maggio 1891 ed ai figli nati a Carnizza d'Arsa: Anna, il 28 gennaio 1920 e Fosca il 2 febbraio 1931 ed ai figli della defunta moglie Bencich Maria nati a Carnizza d'Arsa: Giuseppe, il 9 settembre 1909 e Maria, il 19 marzo 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8731)

N. 407-J.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jssich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jssich Giovanni, figlio di ignoto e della fu Maria Jssich, nato a Carnizza d'Arsa (Dignano) il 20 febbraio 1872 e abitante a Carnizza d'Arsa (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla seconda moglie Francesca Petrincich fu Matteo e fu Maria Verbanaz, nata a Pedena (Pisino) il 26 agosto 1874 ed ai figli della prima defunta moglie Maria Sain, nati a Carnizza d'Arsa: Giuseppe, il 2 giugno 1902 ed Antonio, il 10 luglio 1906; alla nuora Petrincich Caterina fu Matteo e fu Maria Verbanac, moglie di Giuseppe Jssich, nata a Pedena il 4 dicembre 1893 ed ai nipoti figli di Giuseppe Jssich e di Petrincich Caterina, nati a Carnizza d'Arsa: Albina, il 28 febbraio 1922 e Fiore Italico il 26 giugno 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8732)

N. 408-J.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jssich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della signorina Issich Maria, figlia del fu Antonio e della fu Caterina Zuccon, nata a Carnizza d'Arsa (Dignano) il 2 luglio 1906 e abitante a Carnizza d'Arsa (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla sorella Caterina, nata a Carnizza d'Arsa il 4 dicembre 1907 ed ai fratelli nati a Carnizza d'Arsa: Antonio il 1° giugno 1909 e Giovanni il 21 novembre 1910.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8733)

N. J-405.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jssich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jssich Giovanni, figlio illegale della fu Eufemia, nato a Carnizza di Dignano l'8 dicembre 1883 e abitante a Marzana (Dignano) n. 67, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radolovich Giovanna fu Pasquale e di Mattias Maria nata a Marzana il 26 gennaio 1869.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 24 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8734)

N. 410-J.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Jssich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Jssich Michele, figlio del fu Matteo e della Varesco Maria, nato a Carnizza d'Arsa (Dignano) il 19 gennaio 1883, e abitante a Carnizza d'Arsa (Dignano), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Gissi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Marco, nato a Carnizza d'Arsa il 23 giugno 1886 ed al nipote Jssich Rocco fu Giovanni e di Issich Eufemia, nato a Carnizza d'Arsa il 14 agosto 1907.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8735)

N. 540 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Paolo, figlio del fu Paolo e della fu Celia Maria, nato a Marzana (Dignano) il 31 gennaio 1858 e abitante a Marzana (Dignano) n. 38, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli, nati a Marzana dall'or defunta Giovanna Butcovich: Antonio, il 27 marzo 1902; Giovanni, il 28 marzo 1906.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8761)

N. 538 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Martino, figlio di Giorgio e della fu Draghissich Eufemia, nato a Marzana (Dignano) l'8 settembre 1889 e abitante a Marzana (Dignano) n. 142, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche ai figli nati a Marzana dalla or defunta Eufemia Radollovich: Pietro, il 5 febbraio 1911; Giovanni, il 17 dicembre 1912; Giuseppe, il 9 ottobre 1914, nonchè al figlio Antonio, nato a Hochstadt (Moravia) il 26 giugno 1917.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8762)

N. 534 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Giovanni, figlio del fu Marco e della fu Gonan Anna, nato a Marzana (Dignano) l'8 aprile 1872 e abitante a Marzana (Dignano) n. 35, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Zuccon Maria fu Michele e di Varesco Maria, nata a Marzana il 24 luglio 1874, ed ai figli nati a Marzana: Giuseppe, il 26 ottobre 1903; Giovanni, il 14 febbraio 1905; Caterina, il 20 febbraio 1910.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8763)

N. 1489 C.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che i cognomi « Linz » e « Cusma » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Linz Antonia ved. Cusma, figlia del fu Giovanni e di Belletich Maria, nata a Caroiba (Montona) l'11 aprile 1860 e abitante a Raccotole (Montona), è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Linzi » e « Cosma » (Linzi Antonia ved. Cosma).

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8764)

N. 535 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Giuseppe, figlio di Giorgio e di Scoravich Marta, nato a Marzana (Dignano) il 23 febbraio 1902 e abitante a Marzana (Dignano) n. 142 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzideta anche alla moglie Silian Anna di Matteo e di Radolovich Maria, nata a Marzana il 25 febbraio 1903, ed alle figlie nate a Marzana: Maria, il 3 gennaio 1928; Albina, il 15 febbraio 1930; Anna, il 15 febbraio 1930.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8765)

N. 537 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Giuseppe, figlio di Paolo e della fu Butcovich Giovanni, nato a Marzana (Dignano) il 12 novembre 1898 e abitante a Marzana (Dignano) n. 10, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giassa Maria di Giuseppe e fu Milettich Eufemia, nata a Barbana il 29 novembre 1900, ed ai figli nati a Marzana Maria-Albina il 25 settembre 1925; e Carlo, il 9 settembre 1927.

Il presente decreto, a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8765)

N. 541 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Stefano, figlio del fu Paolo e della fu Cettina Maria, nato a Marzana (Dignano) l'11 dicembre 1862 e abitante a Marzana (Dignano) n. 39, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Radolovich Eufemia fu Giacomo e fu Radolovich Giovanna, nata a Marzana il 18 marzo 1873, ed al figlio Antonio, nato a Marzana il 15 gennaio 1898, nonchè alla nuora Radolovich Eufemia di Antonio e di Pizzulin Eufemia moglie di Antonio Lucassich, nata a Marzana il 9 novembre 1897, ed ai nipoti, figli di Antonio e di Eufemia Radolovich, nati a Marzana: Antonio, il 1° novembre 1916; Anna, il 13 ottobre 1919; Eufemia, il 13 agosto 1925; Giuseppe, il 21 ottobre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8767)

N. 536 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Giuseppe, figlio del fu Matteo e della fu Sarich Maria, nato a Marzana (Dignano) il 12 marzo 1876 e abitante a Marzana (Dignano) n. 31, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8768)

N. 533 L.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Lucassich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Lucassich Giorgio, figlio del fu Paolo e della fu Celia Maria, nato a Marzana di Dignano il 20 marzo 1860 e abitante a Marzana di Dignano, n. 142 è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Lucassi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scoravich Marta illeg. di Maria, nata a Marzana l'8 aprile 1879, ed ai figli nati a Marzana: Anna, il 3 maggio 1910; Antonio, il 24 febbraio 1901, nonchè alla nuora Percovich Rosa di Giovanni e di Piglian Fosca, moglie di Antonio Lucassich, nata a Sanvincenti il 30 ottobre 1909, ed alla nipote Amalia, figlia di Antonio e di Rosa Percovich, nata a Marzana il 29 dicembre 1929, nonchè alla nipote Maria illeg. di Anna, nata a Marzana il 11 luglio 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 10 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8769)

N. 1424 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Antonio, figlio del fu Matteo e della fu Crismanich Caterina, nato a Canfanaro il 25 maggio 1884 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8801)

N. 1388 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Gasparo, figlio di Gasparo e di Vacich Maria, nato a Villa Mari di Canfanaro il 27 settembre 1898 e abitante a Villa Mari, è restituito, a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Corenich Agata fu Antonio, nata a Villa Coreni di Canfanaro il 24 maggio 1896 ed ai figli, nati a Villa Mari: Maria, l'11 agosto 1920; Martino, il 31 maggio 1922; Giovanni, l'11 aprile 1923; Pietro-Mario, il 12 gennaio 1924; Marta, il 18 marzo 1927.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8802)

N. 1192 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Matteo, figlio del fu Gregorio e della fu Morosin Fosca, nato a Canfanaro il 19 aprile 1879 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Burich Maria fu Martino e fu Caterina Pocraiaz, nata a Canfanaro il 26 gennaio 1884 ed ai figli, nati a Canfanaro: Anna, l'8 agosto 1909; Martino, il 31 luglio 1913; Caterina, l'8 marzo 1916.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8803)

N. 1423 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della

Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Matteo, figlio di Matteo e di Maria Marich nato a Canfanaro il 16 agosto 1898 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Maria Marich di Tomaso e di Caterina Pussar, nata a Canfanaro il 13 agosto 1908 ed alle figlie, nate a Canfanaro: Rosa, il 10 febbraio 1927; Antonia, il 12 gennaio 1929; Maria, il 10 aprile 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8804)

N. 1419 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Martino, figlio di Simone e di Vicich Anna, nato a Canfanaro il 15 settembre 1891 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Burich Maria fu Pietro e fu Corenich Giustina, nata a Canfanaro il 1° aprile 1892 ed ai figli, nati a Canfanaro: Eufemia, il 15 dicembre 1915; Giovanni, il 19 ottobre 1919; Anna-Martina, il 4 dicembre 1923; Maria, il 14 novembre 1927; Caterina, il 17 febbraio 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8805)

N. 1418 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Martino, figlio del fu Pietro e della fu Caterina Cecchich, nato a Canfanaro il 12 agosto 1870 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Vicich Maria fu Antonio e fu Morosin Fosca, nata a Canfanaro il 13 marzo 1877 ed alle figlie, nate a Canfanaro: Caterina, il 27 aprile 1909; Eufemia, il 23 aprile 1906; Fosca, il 12 febbraio 1911; Agata, l'1 gennaio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8806)

N. 1411 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Marich Martino, figlio del fu Martino e di Morosin Caterina, nato a Villa Mari di Canfanaro il 28 giugno 1865 e abitante a Villa Mari, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marich Maria fu Simone e fu Fosca Crismanich, nata a Villa Mari il 17 febbraio 1874 ed ai figli, nati a Villa Mari: Giorgio, il 9 maggio 1908; Giuseppe, l'11 marzo 1911; Caterina, il 6 marzo 1915.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8807)

N. 1413 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Marich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il Cognome del sig. Marich Martino, figlio del fu Matteo e della fu Fosca Drandich, nato a Villa Morosini di Canfanaro il 21 ottobre 1873 e abitante a Villa Morosini, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morosin Maria fu Tomaso e fu Maria Preden, nata a Villa Morosini il 20 gennaio 1874 ed al figlio, Natale, nato a Villa Morosini il 1° gennaio 1908.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 4 febbraio 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8803)

N. 1498 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal sig. Antonio Macovaz;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Crisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Antonio Macovaz fu Andrea e di Biloslavo Maria, nato a Piemonte di Grisignana l'8 ottobre 1866, residente a Piemonte, n. 129, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome nella forma italiana da Macovaz in « Macovazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla cognata Macovaz ved. Marina fu Antonio Blaschich e fu Coslovich Caterina, nata a Portole il 12 marzo 1874 ed ai nipoti, figli del fu Matteo Macovaz, nati a Piemonte: Giuseppina, il 7 maggio 1905; e Giuseppe, il 21 giugno 1897, nonchè alla di lui moglie Rovina Giuseppina di Giovanni e di Stocovaz Maria, nata a Piemonte il 7 maggio 1898 ed ai pronipoti, figli di Giuseppe Macovaz e di Giuseppina Rovina, nati a Piemonte: Mario, il 20 novembre 1919; Maria, il 22 febbraio 1924; Fortunato, il 4 febbraio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette:

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8809)

N. 1503 M.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana dal sig. Giovanni Macovaz;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno gli art. 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per l'esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Crisignana e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Macovaz Giovanni fu Matteo e fu Chersicla Giovanna, nato a Piemonte di Crisignana il 26 febbraio 1868 residente a Piemonte, n. 137, di condizione agricoltore, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Macovaz in « Macovazzi ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome in forma italiana anche alla moglie Macovaz Margherita fu Antonio e di Sterzai Lucia, nata a Piemonte il 16 ottobre 1871 ed i figli, nati a Piemonte: Giovanni, il 26 dicembre 1896; Margherita, il 24 aprile 1907; Giuseppina, il 24 gennaio 1909; Giuseppe, il 27 maggio 1910; Cristina, il 12 gennaio 1912; Antonia, il 13 marzo 1914; Matteo, il 7 febbraio 1900, nonchè alla nuora Visentin Stefania fu Giovanni e di Caterina Zubin, moglie di Matteo Macovaz, nata a Piemonte il 23 dicembre 1909 ed al nipote Macovaz Duilio di Matteo e di Stefania Visentin, nata a Piemonte il 25 novembre 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle Istruzioni ministeriali anzidette.

Pola, addì 4 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8810)

N. 1015 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Domenico, figlio del fu Martino e della Morin Maria, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 16 novembre 1890 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Maria fu Filippo e fu Scrivanich Mattea, nata a Sansego il 18 agosto 1894, ed ai figli, nati a Sansego: Maria, il 29 gennaio 1920; Martino, il 29 marzo 1922; Caterina, il 1° aprile 1925 e Domenica, il 9 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 18 maggio 1932 - Anno X

p. *Il prefetto*: MAROLLA.

(8966)

N. 1074 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giuseppe, figlio di Giuseppe e della Antonia Telcomanich, nato a Lussinpiccolo l'8 aprile 1897 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Hoglievina Caterina fu Giovanni e fu Bussanich Caterina, nata a Lussinpiccolo il 30 luglio 1901, ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Antonietta, il 14 dicembre 1920; Carlo, il 5 maggio 1922; Giuseppe, il 23 aprile 1927 e Giovanni, il 14 aprile 1930.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8967)

N. 1076 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Luca, figlio del fu Matteo e della fu Scrivanich Giovanna, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 9 giugno 1888 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tarabocchia Domenica di Antonio e della Mattea Mattessich, nata a Sansego il 6 ottobre 1893, ed ai figli nati a Sansego: Giovanna, il 31 gennaio 1915; Matteo al 12 aprile 1916 ed Antonio, il 25 maggio 1919.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(8980)

N. 1094 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Matteo, figlio di Matteo e di Antonia Tarabocchia, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 19 febbraio 1887 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Anna fu Antonio e fu Morin Elena, nata a Sansego, il 22 giugno 1886 ed ai figli nati a Sansego: Antonietta, il 18 settembre 1908; Matteo, il 3 maggio 1911; Antonio, il 2 marzo 1913; Elena, il 18 gennaio 1917; Domenico, il 23 settembre 1919; Carmela, il 6 marzo 1922; Anna, il 28 dicembre 1923; Nicolò, il 30 novembre 1925 e Renato, il 17 dicembre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8981)

N. 1002 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Picinich Antonio, figlio del fu Antonio e della Maria Tarabocchia, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 6 settembre 1905 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Domenica Mattessich di Domenico e fu Maria Tarabocchia, nata a Sansego l'8 aprile 1909 ed alla figlia Maria Picinich, nata a Sansego il 2 maggio 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8982)

N. 1046 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Picinich Giovanni, figlio del fu Giovanni e della fu Picinich Giacomina, nato a Sansego (Lussinpiccolo) l'11 febbraio 1904 e abitante a Sansego è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattea Tarabocchia fu Stefano e fu Bussanich Francesca, nata a Sansego l'11 aprile 1904 ed ai figli nati a Sansego: Stefano, il 3 febbraio 1924; Filippo, il 1° aprile 1925; Giovanni, il 18 maggio 1927; Matteo, il 29 settembre 1928 e Giacomina, il 12 novembre 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8983)

N. 1004 P.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Picinich Antonio, figlio del fu Antonio e della fu Maria Mattessich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 25 marzo 1909 e abitante a Sansego (Lussinpiccolo) è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche al fratello Domenico, nato a Sansego il 12 maggio 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8984)

N. 1003 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del signor Picinich Antonio, figlio di Antonio e della fu Picinich Maria, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 22 dicembre 1880 e abitante a Sansego è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Antonia Tarabocchia di Antonio e di Mattea Mattessich, nata a Sansego il 25 giugno 1887 ed ai figli nati a Sansego: Antonio, il 30 agosto 1907; Matteo, l'8 gennaio 1911 ed Agostino, il 12 febbraio 1921.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(8985)

N. 997 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Domenico e di Maria Picinich, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 27 febbraio 1896 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mircovich Maria fu Matteo e fu Antonia Picinich, nata a Sansego il 16 giugno 1895 ed ai figli, nati a Sansego: Matteo, il 15 dicembre 1921; Maria, il 6 febbraio 1924; Antonio, il 4 aprile 1925; Giovanni il 23 aprile 1930, nonchè alla madre Piccinich Maria fu Antonio e fu Bussanich Giovanna, nata a Sansego il 16 dicembre 1873.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9008)

N. 996 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Domenico e della fu Bussanich Domenica, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 3 febbraio 1864 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattessich Domenica fu Andrea e fu Antonia Tarabocchia, nata a Sansego il 5 novembre 1872 ed alla figlia Gaudenzia, nata a Sansego l'8 maggio 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9009)

N. 994 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Martino e della fu Picinich Tommasina, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 10 settembre 1886 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Marin Tommasina di Giovanni e fu Domenica Picinich, nata a Sansego il 18 giugno 1891 ed alle figlie, nate a Sansego: Tommasina, il 13 giugno 1921 e Domenica, il 25 febbraio 1925.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9010)

N. 995 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Martino e della fu Picinich Maria, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 2 dicembre 1883 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9011)

N. 998 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Nicolò e di Bussanich Francesca, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 9 marzo 1906 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Hroncich Mattea di Martino e di Antonia Scrivanich, nata a Sansego il 26 ottobre 1910 ed al figlio Antonio, nato a Sansego il 16 marzo 1931.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9012)

N. 1049 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giovanni, figlio del fu Antonio e della fu Morin Domenica, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 28 settembre 1891 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Scrivanich Maria di Giovanni e fu Maria Picinich, nata a Sansego il 15 agosto 1899 ed ai figli, nati a Sansego: Domenica, il 13 maggio 1921; Umberto, il 20 settembre 1926; Antonio, il 7 agosto 1928; Maria il 9 gennaio 1931, nonchè al fratello Antonio, nato a Sansego il 18 gennaio 1881.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 20 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9013)

N. 1112 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Nicolò, figlio di Nicolò e della fu Maria Mattessich, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 1° novembre 1890 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tarabocchia Domenica fu Martino e fu Maria Morin, nata a Sansego il 7 settembre 1898 ed ai figli, nati a Sansego: Nicolò, il 26 marzo 1920; Maria, il 31 agosto 1921; Giovanni, il 27 maggio 1928 e Domenico, il 17 luglio 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9014)

N. 987 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Andrea, figlio di Antonio e di Mattessich Domenica, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 24 febbraio 1901 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Domenica di Stefano e di Picinich Antonia, nata a Sansego il 7 gennaio 1901 ed ai figli, nati a Sansego: Domenica, il 5 dicembre 1924 ed Antonio, l'8 luglio 1926.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9015)

N. 986 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Alfonso, figlio del fu Domenico e di Mattessich Gaudenzia, nato a Sansego (Lussinpiccolo) il 27 dicembre 1893 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge nello forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Maria fu Antonio e di Francesca Bussanich nata a Sansego il 15 marzo 1899, ed ai figli, nati a Sansego: Antonio il 15 luglio 1921, Domenico il 1° gennaio 1925, Giovanni il 1° agosto 1926 e Francesca il 9 marzo 1928.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 26 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9016)

N. 1000 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Antonio, figlio del fu Nicolò e di Antonia Tarabocchia, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 24 novembre 1887 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Morin Antonia fu Domenico e fu Giovanna Picinich, nata a Sansego il 26 settembre 1890.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 22 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9017)

N. 1210 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome della sig.ra Picinich Antonia ved. Picinich, figlia di Antonio e della fu Suttora Barbara, nata a Sansego il 30 gennaio 1890 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla figlia del fu Martino, nata a Sansego il 16 marzo 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(9018)

N. 1114 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Nicolò, figlio del fu Nicolò e di Tarabocchia Antonia, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 31 luglio 1894 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Suttora Domenica fu Antonio e fu Giacomina Picinich, nata a Sansego il 13 aprile 1894.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(9019)

N. 1115 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Nicolò, figlio del fu Nicolò e della fu Caterina Vidulich, nato a Lussinpiccolo il 20 luglio 1879 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Lovrancina Anna fu Giacomo e di Orsola Zacevich, nata a Lussinpiccolo il 10 settembre 1886.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 28 aprile 1932 - Anno X.

Il prefetto: FOSCHI.

(9020)

N. 1103 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Nicolò, figlio del fu Domenico e della fu Elena Scrivanich, nato a Sansego di Lussinpiccolo, il 24 settembre 1860 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Antonietta di Nicolò e fu Maria Mattessich, nata a Sansego il 1° febbraio 1888.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9031)

N. 1056 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giovanni, figlio del fu Domenico e di Bussanich Elisabetta, nato a Lussinpiccolo il 22 luglio 1895 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Giuricich Anna di Giovanni e di Maria Lechich, nata a Lussinpiccolo l'11 ottobre 1901, ed ai figli, nati a Lussinpiccolo: Elisabetta, l'11 aprile 1924; Maria, il 24 luglio 1925; Domenico, il 26 giugno 1929.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9032)

N. 1058 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana,
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giovanni, figlio del fu Domenico e di Picinich Domenica, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 30 agosto 1886 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattessich Maria fu Nicolò e fu Nicoletta Filipas, nata a Sansego il 28 settembre 1889, ed ai figli, nati a Sansego: Domenico, il 24 giugno 1914; Domenica, il 17 dicembre 1917; Nicoletta, l'11 ottobre 1919; Giovanni, il 14 aprile 1922; Maria, il 3 settembre 1923.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9033)

N. 1039 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;
Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;
Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giovanni, figlio del fu Giovanni e di Morin Antonia, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 29 maggio 1905 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».
Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Mattessich Natalina di Antonio e di Domenica Picinich, nata a Sansego il 30 dicembre 1911.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9034)

N. 1037 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giovanni, figlio del fu Lorenzo e della fu Antonia Mattessich, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 1° marzo 1893 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tarabocchia Antonia fu Giovanni e di Maria Tarabocchia, nata a Sansego il 23 agosto 1897.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9035)

N. 1035 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giovanni, figlio di Luca e di Anna Mattessich, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 30 settembre 1896 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Domenica di Antonio e fu Sottora Barbara, nata a Sansego il 30 ottobre 1897.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9036)

N. 1034 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Giovanni, figlio del fu Carlo e della fu Bradicich Maria, nato a Lussinpiccolo il 7 febbraio 1856 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Ragusin Anna fu Giovanni e fu Luigia Bussanich, nata a Lussinpiccolo il 28 novembre 1860, ed al figlio Pio, nato a Lussinpiccolo il 5 maggio 1899.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9037)

N. 1127 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Stefano, figlio di Stefano e della fu Mattessich Antonia, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 29 marzo 1885 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bussanich Anna fu Lorenzo e di Maria Morin, nata a Sansego il 7 maggio 1896 ed ai figli, nati a Sansego: Anna, il 5 novembre 1921; Lorenzo, l'8 ottobre 1923; Stefano, il 17 giugno 1926 nonchè alla figliastra Picinich Maria fu Domenico e di Anna Bussanich, nata a Sansego l'11 febbraio 1914.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9037)

N. 1126 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Stefano, figlio del fu Nicolò e della fu Mattessich Giacomina, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 14 giugno 1854 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Antonia di Stefano e fu Mattessich Antonia, nata a Sansego il 6 maggio 1891.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9039)

N. 1125 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Picinich » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Picinich Stefano, figlio di Nicolò e della fu Picinich Maria, nato a Sansego di Lussinpiccolo il 2 agosto 1905 e abitante a Lussinpiccolo, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Piccini ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Picinich Maria di Antonio e di Domenica Bussanich, nata a Sansego il 20 aprile 1903.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza, sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 30 marzo 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9040)

N. 971 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puccar » (Pucar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puccar (Pucar) Gregorio, figlio del fu Antonio e della fu Agata Contussich, nato a Canfanaro il 16 febbraio 1859 e abitante a Canfanaro è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Pozzari ».

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta al figlio Simone della defunta moglie Lucia Vidulin, nato a Canfanaro il 18 agosto 1897; alla nuora Fosca Debegiuch di Martino, nata il 1° giugno 1900, moglie di Simone Puccar ed alla nipote Maria Puccar di Simone e di Fosca Debegliuch nata a Canfanaro il 4 dicembre 1923.

Il presente decreto a cura del Capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai numeri 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: Foschi.

(9061)

N. 973 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puccar » (Pucar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puccar (Pucar) Martino, figlio di Pietro e della fu Cervar Giustina, nato a Canfanaro il 4 novembre 1904 e abitante a Canfanaro è restituito, agli effetti di legge, nella forma italiana di Pozzari.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Tossich Maria fu Antonio e fu Zonta Eufemia, nata a Canfanaro il 21 ottobre 1904.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9082)

N. 974 P.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DELL'ISTRIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Puccar » (Pucar) è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere della Commissione consultiva appositamente nominata;

Decreta:

Il cognome del sig. Puccar (Pucar) Pietro, figlio del fu Giovanni e della fu Fillich Giustina, nato a Canfanaro il 14 giugno 1892 e abitante a Canfanaro, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di Pozzari.

Con la presente determinazione viene ridotto il cognome nella forma italiana anzidetta anche alla moglie Bacchiaz Giovanna fu Giuseppe e fu Maria Jellenich, nata a Canfanaro il 1° aprile 1897 ed al figlio Benito, nato a Canfanaro il 9 novembre 1924.

Il presente decreto a cura del capo del Comune di attuale residenza sarà notificato all'interessato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Pola, addì 12 aprile 1932 - Anno X

Il prefetto: FOSCHI.

(9083)

N. 2621 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Vista la domanda presentata dall'interessato;

Visto l'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Visti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Visto che nessuna opposizione è stata fatta alla domanda affissa nell'albo comunale e della Regia prefettura per il termine prescritto;

Decreta:

Il cognome del signor Köstembaumer Luigi, nato a Riva sul Garda il 16 settembre 1905, è restituito a tutti gli effetti di legge nella forma italiana di « Costalbano ».

Con il presente decreto viene ridotto il cognome anche alla moglie Pia ed ai figli Luigi e Luciana.

Il presente decreto sarà notificato all'interessato a cura del podestà del Comune di residenza.

Bolzano, addì 11 agosto 1934 - Anno XII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(9361)

N. 790 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI BOLZANO

Visti il R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Ritenuto che il cognome « Sarnthein » è di origine italiana e che in forza dell'art. 1 di detto decreto-legge deve riassumere forma italiana;

Udito il parere dell'Istituto di Studi per l'Alto Adige;

Decreta:

Il cognome del signor Sarnthein conte Carlo fu Enrico e di Questiaux Amelia, nato a Fonzaso il 30 dicembre 1889 e residente a Sarentino, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Sarentino ».

Il presente decreto a cura del podestà di Sarentino sarà notificato a termini del n. 2 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni di cui alle premesse.

Bolzano, addì 13 aprile 1934 - Anno XII

Il prefetto: MASTROMATTEI.

(9362)

N. 14726 Div. 1ª.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI UDINE

Veduta la domanda per la riduzione del cognome in forma italiana presentata dal signor Errath Massimiliano di Massimiliano;

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, con cui sono stati estesi a tutti i territori annessi al Regno, gli articoli 1 e 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del R. decreto-legge anzidetto;

Visto che la predetta domanda è stata affissa per la durata di un mese all'albo pretorio del comune di Malbor-

ghetto - Valbruna e all'albo di questa Prefettura, senza che siano state presentate opposizioni;

Veduto l'art. 2 del R. decreto-legge precitato;

Decreta:

Al sig. Errath Massimiliano di Massimiliano e di fu Kowatsch Maria, nato a Bagni di Lusnizza, comune di Malborghetto - Valbruna, il 12 luglio 1908, residente a Caserta, presso la Regia accademia aeronautica, di condizione sergente pilota, allievo ufficiale, è accordata la riduzione del cognome in forma italiana da Errath in « Erasi ».

Il presente decreto a cura del capo del Comune di origine sarà notificato all'interessato a termini del n. 6, comma terzo ed avrà ogni altra esecuzione nei modi e per gli effetti di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni ministeriali anzidette.

Udine, addì 26 maggio 1934 - Anno XII

Il Prefetto.

(9363)

N. 1263 Gab.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI ZARA

Vista la domanda presentata dal signor Ciboratich Giovanni di Pietro e della fu Fulmisi Raffaela, nato a Lagosta il 25 ottobre 1894 e residente a Lagosta, ai termini dell'art. 2 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, diretta ad ottenere la riduzione del cognome nella forma italiana di « Ciboratti »;

Considerato che la domanda stessa è stata affissa per un mese tanto all'albo del Comune di residenza del richiedente, quanto all'albo di questa Prefettura e che contro di essa entro 15 giorni dalla seguita affissione non è stata fatta opposizione alcuna;

Visti il decreto Ministeriale 5 agosto 1926 e il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel citato R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17;

Decreta:

Il cognome del sig. Ciboratich Giovanni è ridotto in « Ciboratti ».

Uguale riduzione è disposta anche per i familiari del richiedente e precisamente:

Karlovich Antonia di Colenda e di Hropich Antonia, nata a Lagosta il 4 novembre 1894, moglie;

Ciboratich Pietro di Giovanni e di Karlovich Antonia, nato a Lagosta il 1° settembre 1919, figlio;

Ciboratich Raffaela di Giovanni e di Karlovich Antonia, nata a Lagosta il 16 settembre 1920, figlia;

Ciboratich Antonia di Giovanni e di Karlovich Antonia, nata a Lagosta il 24 luglio 1923, figlia;

Ciboratich Giovanni di Giovanni e di Karlovich Antonia, nato a Lagosta il 28 dicembre 1926, figlio;

Ciboratich Antonio di Giovanni e di Karlovich Antonia, nato a Lagosta il 5 settembre 1930, figlio.

Il presente decreto sarà a cura dell'autorità comunale notificato all'interessato nei modi previsti al n. 11 del citato decreto Ministeriale ed avrà esecuzione secondo le norme stabilite ai nn. 4 e 5 del decreto stesso.

Zara, addì 8 agosto 1934 - Anno XII

Il prefetto: SPASIANO.

(9364)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE AL PARLAMENTO

MINISTERO DELLE FINANZE

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926, n. 100, si notifica che S. E. il Ministro per le finanze ha presentato alla Presidenza della Camera dei deputati il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 28 febbraio 1935, n. 227, concernente modificazioni all'ordinamento e funzionamento del Consorzio per sovvenzioni su valori industriali.

(884)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 73.

Media dei cambi e delle rendite

del 29 marzo 1935 - Anno XIII

Stati Uniti America (Dollaro)	12.09
Inghilterra (Sterlina)	58.05
Francia (Franco)	79.65
Svizzera (Franco)	391.25
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	3.07
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.45
Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	12.02
Cecoslovacchia (Corona)	50.57
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.60
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.8544
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	2.92
Olanda (Fiorino)	8.17
Polonia (Zloty)	228.50
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	165.37
Svezia (Corona)	3 —
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	77.775
Id. 3,50 % (1902)	77 —
Id. 3 % lordo	59.30
Prestito redimibile 3,50 % - 1934	75.425
Obbligazioni Venezie 3,50 %	88.50
Buoni novennali 5 % Scadenza 1940	101.275
Id. id. 5 % id. 1941	101.325
Id. id. 4 % id. 15-2-1943	94.225
Id. id. 4 % id. 15-12-1943	94.125

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

(1ª *pubblicazione*).

Rettifiche d'intestazione.

ELENCO n. 34.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentrechè invece dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
3,50 % Redimibile	123454	31,50	Guglielminetti Marianna, *Vittoria* e Domenico, minori sotto la p. p. del padre, dom. ad Omegna (Novara).	Guglielminetti Marianna, *Paolina-Vittoria* e Domenico di Carlo, minori ecc. come contro.
Cons. 3.50 % » »	790441 790439 790440	38,50 38,50 38,50	Zanetti Maria, Zanetti Martino, Zanetti *Antonia* fu Stefano, minori sotto la p. p. della madre Bordiga Lucia fu Stefano, vedova Zanetti, dom. a Bagolino (Brescia).	Eredi indivisi di Zanetti Maria fu Stefano, minore ecc. come contro. Eredi indivisi di Zanetti Martino fu Stefano, dom. come contro. Zanetti *Antonietta* fu Stefano, domiciliata come contro.
3,50 % Redimibile	173745	136,50	Noè *Gaetana* di Vincenzo, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Cerignola (Foggia).	Noè *Luigia-Gaetana* di Vincenzo, minore ecc. come contro.
»	8180	147 —	Apotri Emilia, Maria-Cristina e *Giulia-Lodovica* fu Giulio, minori sotto la p. p. della madre Malinverno Lavinia fu Rodrigo ved. Aporti, dom. a Bozzolo (Mantova).	Aporti Emilia, Maria-Cristina e *Lodovica* fu Giulio, minori ecc. come contro.
Cons. 3.50 %	127445	31,50	Garibaldi *Adelaide* fu *Giacomo*, moglie di Antonio Tagliavacche, dom. a Genova, ipotecata.	Garibaldi *Maria-Adelaide* fu *Nicolò*, moglie ecc. come contro.
»	170550	126 —	Garibaldi *Adelaide* fu *Giacomo-Nicolò*, moglie ecc. come la precedente.	Garibaldi *Maria-Adelaide* fu *Nicolò*, moglie ecc. come contro.
3,50 % Redimibile	342873	66,50	Bavaro *Muzio* fu Francesco, minore sotto la p. p. della madre Iacovelli Anna fu Raffaele, ved. Bavaro, dom. a Napoli.	Bavaro *Nunzio* fu Francesco, minore ecc. come contro.
»	229331	735 —	Ciccone Enrichetta di Edoardo-Antonio, minore sotto la p. p. del padre, dom. a Saviano (Napoli); con usufrutto vitalizio a Devoto *Carmine*, dom. a Saviano.	Intestata come contro; con usufrutto vitalizio a Devoto *Carlo*, a Saviano.
» » »	229332 229333 229334	735 — 1,715 — 1,715 —	Ciccone Vera, Ciccone Maria-Cristina, Ciccone Andrea di Edoardo-Antonio, minori e con usufrutto vitalizio come la precedente.	Intestate come contro; con usufrutto vitalizio come la precedente.
Cons. 3.50 %	423544	280 —	Mauri Francesco fu *Clemente*, dom. a Milano; con usufrutto congiuntamente a Radice Margherita fu Antonio e Corradi Marietta fu Giuseppe, ved. Torniamenti.	Mauri Francesco fu *Pietro-Clemente* ecc. come contro.
»	423546	280 —	Mauri Irene fu *Clemente*, moglie di Tomasini Augusto fu Giovanni, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Mauri Irene fu *Pietro-Clemente*, moglie ecc. come contro.
»	423547	280 —	Mauri Amalia fu *Clemente*, moglie di Bassani Vincenzo di Angelo, dom. a Milano; con usufrutto vitalizio come la precedente.	Mauri Amalia fu *Pietro-Clemente*, moglie ecc. come la precedente.
3,50 % Redimibile	396277	87,50	Ferrante Alberta fu Andrea, *minore sotto la p. p. della madre Grisofi Pellegrina fu Calogero*, dom. a Sciacca (Agrigento).	Ferrante Alberta fu Andrea, dom. come contro.

DEBITO 1	NUMERO di iscrizione 2	AMMONTARE della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Cons. 3.50 %	797137	80,50	Sammarco *Antonino* fu Giuseppe, minore sotto la p. p. della madre Cosenza Rosaria, ved. di Sammarco Giuseppe, dom. a Palermo.	Sammarco *Antonio* fu Giuseppe, minore ecc. come contro.
3.50 % Redimibile	46340	45,50	Bertalot *Giulia-Albertina* fu Alberto, minore sotto la p. p. della madre Stallè Giulia, vedova Bertalot, domiciliata a Luserna San Giovanni (Torino).	Bertalot *Albertina-Giulia* fu Alberto, minore ecc. come contro.
»	51264	73,50		
»	51267	24,50		
»	373939	70 —	*Monalduzio Leopardi* fu *Pierfrancesco*, dom. a Recanati (Macerata).	*Leopardi Monalduzio* fu *Giacomo*, dom. come contro.
Cons. 3.50 %	206904	70 —	Florio *Efisio* fu Tommaso, dom. a Moncenisio (Torino).	Florio *Marco-Efisio*, dom. come contro.
»	290711	140 —	Florio *Efisio* fu Tommaso, dom. a Bioglio (Novara).	Florio *Marco-Efisio*, fu Tommaso, dom. come contro.

A termini dell'art. 167 del Regolamento generale sul Debito pubblico, approvato con R. decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate

Roma, 3 marzo 1935 - Anno XIII

Il direttore generale. CIARROCCA.

(667)

CONCORSI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Concorsi a posti di aiuto ed assistente nella Regia stazione sperimentale delle conserve alimentari di Parma.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto-legge 31 ottobre 1923, n. 2523, sul riordinamento dell'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 30 dicembre 1923, n. 3144, concernente l'ordinamento gerarchico del personale delle Regie scuole industriali e delle Regie stazioni sperimentali per l'industria;
Visto il R. dcreto 3 giugno 1924, n. 969, concernente l'approvazione del regolamento per l'istruzione industriale;
Visto il R. decreto 5 agosto 1932 con il quale è stata approvata la pianta organica della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;
Visto il R. decreto-legge 3 gennaio 1926, n. 48, riguardante i provvedimenti a favore degli ex combattenti;
Vista la legge 27 giugno 1929, n. 1047, contenente provvedimenti a favore del personale delle Amministrazioni dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 20 novembre 1930, n. 1491;
Visto il R. decreto-legge 14 aprile 1934, n. 561;
Visto il R. decreto-legge 28 novembre 1933, n. 1544, sull'assunzione delle donne nell'Amministrazione dello Stato;
Visto il R. decreto-legge 13 dicembre 1933, n. 1706, che reca provvedimenti a favore delle famiglie dei caduti per la causa fascista, di mutilati e feriti per la causa stessa, nonchè degli iscritti ai Fasci di combattimento anteriormente al 28 ottobre 1922;
Visto il R. decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, che determina la graduatoria dei titoli di preferenza per le ammissioni ai pubblici impieghi;
Visto il R. decreto 28 settembre 1934, n. 1587, che stabilisce i requisiti per l'ammissione ai concorsi e agli impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;
Vista l'autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 1934, n. 1554-15, ad indire, con la procedura d'urgenza, i concorsi per i posti vacanti nei ruoli del personale tecnico della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari in Parma;

Decreta:

Art. 1

Sono indetti i concorsi per titoli ed esami nei ruoli del personale tecnico della Regia stazione sperimentale per l'industria delle conserve alimentari di Parma, per i seguenti posti:

a) un posto di aiuto in prova (gruppo *A*, grado 9°);
b) due posti di assistente in prova (gruppo *A*, grado 10°).

Dai detti concorsi sono escluse le donne.

Art. 2.

Le domande di ammissione ai concorsi di cui al precedente articolo 1, redatte in carta bollata da L. 6, dovranno essere inviate al Ministero delle corporazioni, Direzione generale dell'industria, non oltre il termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.
La data di arrivo delle domande è stabilita dal bollo a data apposto dal Ministero, e non saranno ritenute valide le domande pervenute dopo il termine suindicato, anche se presentate in tempo agli uffici postali, o che non risultino regolarmente documentate.
Nella domanda i candidati dovranno indicare chiaramente il loro nome, cognome, paternità, ed il domicilio, nonchè elencare tutti i documenti che saranno prodotti a corredo delle domande stesse.

Non è ammesso far riferimento a documenti presentati ad altra Amministrazione dello Stato, salvo che per il titolo di studio. In questo caso il concorrente potrà sostituire il documento di cui al n. 2 dell'articolo seguente con un certificato di laurea.

Il Ministro per le corporazioni, con decreto non motivato ed insindacabile, può negare l'ammissione al concorso.

Art. 3.

A corredo delle domande i candidati dovranno unire i seguenti documenti:

1° certificato di nascita dal quale risulti che il concorrente ha compiuto l'età di 21 anni e non oltrepassato quella di 45 alla data del presente decreto. Per coloro che abbiano prestato servizio militare durante la guerra 1915-1918, l'età massima è elevata ai 50 anni; per gli invalidi di guerra o per la causa nazionale e per i decorati al valor militare è elevata a 54 anni.

Il limite di 45 anni è inoltre aumentato di 4 anni per coloro che risultino regolarmente iscritti ai Fasci di combattimento senza interruzione, da data anteriore al 28 ottobre 1922.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti di coloro che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualità di impiegato civile, statale di ruolo;

2° diploma originale o copia autentica del diploma di laurea in chimica pura o in chimica farmacia, o ingegneria chimica. Per il concorso ed aiuto è ammessa la laurea in scienze agrarie o naturali.

Inoltre i candidati ai posti di aiuto (grado 9°) dovranno presentare i documenti comprovanti la loro specializzazione in batteriologia industriale. Quando si tratti di pubblicazioni a stampa, tali documenti dovranno essere inviati in 5 copie.

I candidati, laureati dopo il 31 dicembre 1924 o dopo il 31 dicembre 1925, per coloro che si trovassero nella condizione prevista dall'art. 6 del R. decreto 31 dicembre 1923, n. 2909, dovranno inoltre presentare il diploma di abilitazione all'esercizio della professione di chimico o di ingegnere industriale chimico;

3° certificato del podestà del Comune di origine dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici.

Ai fini del presente decreto, sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non regnicoli, e coloro pei quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di decreto Reale; gli italiani non regnicoli sono dispensati dal presentare detto certificato;

4° certificato di regolare condotta civile, morale e politica da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio o la sua abituale residenza;

5° certificato penale generale negativo da rilasciarsi dal competente Ufficio del casellario giudiziario;

6° certificato di un medico provinciale o militare o dell'ufficiale sanitario del Comune, da cui risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione, ed è esente da difetti ed imperfezioni che influiscano sul rendimento del servizio. I candidati invalidi di guerra o minorati per la causa nazionale produrranno il certificato da rilasciarsi dall'Autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del R. decreto 29 gennaio 1922, n. 92. L'Amministrazione potrà sottoporre eventualmente i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia;

7° foglio di congedo illimitato, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva. I candidati ex combattenti ed invalidi di guerra produrranno copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare annotati delle benemerenze di guerra;

8° stato di famiglia da rilasciarsi dal podestà del Comune ove il candidato ha il suo domicilio. Tale documento dovrà essere prodotto solo dai candidati coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

9° fotografia recente del candidato con la firma da autenticarsi dal podestà o da un notaio;

10° certificato da rilasciarsi su carta legale dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, dal quale risulti l'appartenenza, almeno nell'anno XIII, ai Fasci di combattimento o ai Gruppi universitari fascisti o ai Fasci giovanili, nonchè l'anno il mese e il giorno dell'iscrizione.

Per gli italiani non regnicoli è richiesta la iscrizione ai Fasci all'estero.

Qualora il candidato appartenga ai Fasci di combattimento da data anteriore al 28 ottobre 1922, dovrà darne dimostrazione con certificato, da rilasciarsi personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto.

Detto certificato deve contenere, oltre all'anno, mese e giorno della effettiva iscrizione ai Fasci di combattimento, l'attestazione che l'iscrizione stessa continua ed è stata ininterrotta.

Il certificato deve essere vistato dal Segretario o dal Segretario amministrativo, ovvero da uno dei due Vice Segretari del Partito Nazionale Fascista.

Per gli italiani non regnicoli il certificato deve essere firmato personalmente dal segretario del Fascio all'estero in cui risiede l'interessato, ovvero dal Segretario generale dei Fasci all'estero e vistato, per ratifica, dal Segretario o da uno dei due Vice Segretari del Partito;

11° ogni altro documento che il concorrente ritenga di presentare per dimostrare la sua attitudine a ricoprire i posti cui si aspira.

I documenti richiesti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.

I certificati di cui ai nn. 3, 4, 5 e 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del presente decreto.

I concorrenti che siano impiegati di ruolo alla dipendenza della Amministrazione dello Stato dovranno unire, a corredo della domanda, soltanto i documenti di cui ai nn. 2, 8 e 10 del presente articolo e copia autenticata dello stato di servizio amministrativo rilasciato dal competente ufficio.

Art. 4.

Le prove di esame si svolgeranno in Roma nell'epoca e nel luogo che verranno, a mezzo lettera raccomandata, tempestivamente comunicati ai candidati.

I concorrenti dovranno presentarsi agli esami muniti di carta di identità o di altro documento di identificazione.

Art. 5.

Gli esami consisteranno nelle seguenti prove:

1° *Prove scritte*:

a) svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia delle principali industrie agrarie, con particolare riguardo all'industria delle conserve alimentari e all'analisi batteriologica relativa, per i candidati al posto di aiuto (grado 9°).

Svolgimento scritto di un tema riguardante un argomento di chimica e tecnologia delle principali industrie agrarie, con particolare riguardo all'industria delle conserve alimentari e alle analisi relative, per i candidati ai posti di assistente (grado 10°);

b) una prova scritta di traduzione, su argomenti di chimica, dal francese all'italiano ed una prova scritta di traduzione dal tedesco o dall'inglese a scelta del candidato, sia per i concorrenti al posto di aiuto (grado 9°) sia per i concorrenti ai posti di assistente (grado 10°);

2° *Prove pratiche*:

a) una prova pratica di analisi chimica qualitativa accompagnata da relazione scritta, sui risultati ottenuti, tanto per i candidati al posto di aiuto, quanto per i candidati ai posti di assistente;

Una prova pratica di batteriologia industriale, accompagnata da relazione scritta, per i candidati al posto di aiuto (grado 9°);

b) una prova pratica di analisi quantitativa, accompagnata da relazione scritta sui risultati ottenuti, per i candidati ai posti di assistente (grado 10°).

3° *Prove orali*:

A) Per i candidati al posto di aiuto, la prova orale consisterà in una discussione sulle pubblicazioni presentate e sulle prove pratiche e scritte, e comprenderà, inoltre, le seguenti materie:

a) batteriologia industriale;
b) legislazione sulle conserve alimentari;
c) elementi di ordinamento corporativo;
d) nozioni di statistica.

B) Per i candidati ai posti di assistente, la prova orale consisterà in una discussione sulle prove pratiche e scritte, e comprenderà inoltre le seguenti materie:

a) legislazione sulle conserve alimentari;
b) elementi di ordinamento corporativo;
c) nozioni di statistica.

Art. 6.

Le Commissioni giudicatrici redigeranno, per ciascun concorso, una relazione contenente il giudizio definitivo per ogni concorrente e la classificazione di essi, in ordine di merito e non mai alla pari, in base alla media di tutti i voti riportati da ciascun candidato.

Art. 7.

I posti saranno conferiti ai candidati classificati primi nelle graduatorie e, in caso di rinuncia dei primi, ai successivi classificati, seguendo sempre l'ordine della graduatoria.

I candidati dichiarati vincitori dovranno, entro dieci giorni dalla comunicazione, dichiarare, per iscritto, la loro accettazione; in caso contrario o qualora non occupino il posto entro il termine loro assegnato, verranno dichiarati rinunciatari.

Art. 8.

Il vincitore di ogni concorso sarà nominato, per un biennio, titolare in prova e ad esso verrà assegnato lo stipendio iniziale del grado cui è stato nominato oltre l'eventuale aggiunta di famiglia, con le riduzioni di cui alle norme in vigore.

Art. 9.

Per la procedura degli esami e per quant'altro sia stabilito dal presente decreto, saranno osservate le norme contenute nel citato regolamento 3 giugno 1924, n. 969.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 28 febbraio 1935 - Anno XIII.

p. *Il Ministro*: LANTINI.

(865)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Concorso a due posti di referendario del Consiglio di Stato.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Visto il R. decreto 11 novembre 1923-II, n. 2395, sull'ordinamento dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il R. decreto 26 giugno 1924-II, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato;

Visto il R. decreto-legge 23 ottobre 1924-II, n. 1672;

Vista la legge 24 marzo 1932-X, n 270;

Visti i propri decreti 16 giugno 1932-X e 17 dicembre 1932-XI;

Decreta:

Art. 1.

È bandito un concorso per titoli e per esame a due posti di referendario del Consiglio di Stato.

Al concorso possono partecipare i funzionari dell'Amministrazione dello Stato, compresi quelli dei due rami del Parlamento, di grado non inferiore all'ottavo, appartenenti a carriere per l'ammissione alle quali sia richiesta la laurea in giurisprudenza e che risultino inscritti al Partito Nazionale Fascista, salvo quanto dispone il R. decreto-legge 25 febbraio 1935-XIII, n. 163, per i mutilati ed invalidi di guerra.

Art. 2.

Le domande debbono pervenire alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il tramite delle rispettive Amministrazioni, non oltre il 1° agosto 1935-XIII, e debbono essere corredate del certificato attestante la iscrizione al Partito Nazionale Fascista, dello stato di servizio, delle note di qualifica, dei fascicoli personali dei singoli aspiranti e di una relazione motivata sulla qualità del servizio dai medesimi prestato, nonchè degli altri titoli di cui questi fossero provvisti.

L'appartenenza al Partito Nazionale Fascista, se da data anteriore al 28 ottobre 1922, deve risultare da certificato rilasciato personalmente dal segretario della Federazione dei Fasci di combattimento presso la quale è iscritto l'interessato e vistato dal Segretario del Partito o da uno dei Vice segretari, ovvero dal Segretario amministrativo del Partito stesso.

Art. 3.

Con provvedimento Presidenziale insindacabile possono essere esclusi dal concorso gli aspiranti che in base agli atti riguardanti la carriera già percorsa, ed alle informazioni date dalle Amministrazioni da cui dipendono, non risultino di avere dimostrato idoneità, diligenza e buona condotta negli uffici esercitati.

Art. 4.

L'esame scritto consiste nello svolgimento di cinque temi (quattro teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie:

1. Diritto privato (civile e commerciale) comparato col diritto romano.
2. Diritto internazionale, pubblico e privato.
3. Scienza delle finanze e diritto finanziario.
4. Diritto amministrativo (prova teorica).
5. Diritto amministrativo (prova pratica).

Art. 5.

L'esame orale verte, oltre che sulle materie di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo precedente, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico, sull'economia politica, sulla storia del diritto italiano, sulla procedura civile e sulla legislazione positiva del Regno, nonchè sulle disposizioni concernenti il diritto corporativo.

Art. 6.

La Commissione esaminatrice procede preliminarmente all'esame dei titoli specificati all'art. 2 del presente decreto.

Ogni commissario dispone di dieci punti per la valutazione del complesso dei titoli; non può partecipare alle prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte.

Sono ammessi agli orali i candidati che abbiano ottenuto quaranta punti in media su tutte le materie e non meno di trentacinque in ciascuna di esse.

Nella prova orale i concorrenti debbono riportare non meno di quaranta punti. Alla somma dei punti riportati per i titoli o per le prove di esame, la Commissione aggiunge cinque punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

Risulteranno vincitori del concorso, nei limiti dei posti disponibili, coloro che abbiano ottenuto il maggiore numero dei voti

Art. 7.

Per quanto riguarda i titoli preferenziali, a parità di merito, si osservano le disposizioni del R. decreto-legge 5 luglio 1934-XII, numero 1176.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice è composta del Presidente del Consiglio di Stato o di un presidente di Sezione, presidente; di due consiglieri di Stato, di un consigliere di Cassazione, di un professore ordinario di diritto privato della facoltà giuridica di una Regia università, membri; ed assistita per l'ufficio di segreteria da un funzionario della Presidenza del Consiglio dei Ministri di grado non inferiore all'ottavo.

Per la prova sulle lingue estere, il giudizio è dato dalla Commissione col concorso, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue, che sono materia dell'esame.

Art. 9.

Le prove scritte avranno luogo in Roma nel mese di novembre 1935-XIV, nei giorni che saranno indicati con successivo avviso.

Roma, addì 15 marzo 1935 - Anno XIII

p. *Il Capo del Governo*:
Il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri:
GIACOMO MEDICI.

(881)

MUGNOZZA GIUSEPPE, *direttore*

SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.